



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 gennaio 2024  
(OR. en)

5111/24

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0001(NLE)**

---

---

**CORDROGUE 1  
SAN 8  
RELEX 10**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 gennaio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 2 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 2 final.

---

All.: COM(2024) 2 final



Bruxelles, 9.1.2024  
COM(2024) 2 final

2024/0001 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere adottata, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti è prevista dal 14 al 22 marzo 2024.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e la convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971**

La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 (in seguito denominata "convenzione sugli stupefacenti")<sup>1</sup>, mira a combattere l'abuso di stupefacenti mediante un'azione coordinata a livello internazionale. Prevede due forme d'intervento e di controllo che vanno di pari passo. In primo luogo, intende limitare la detenzione, l'uso, il commercio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione e la produzione di stupefacenti a fini esclusivamente medici e scientifici. In secondo luogo, mira a contrastare il traffico di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale allo scopo di dissuadere e scoraggiare i narcotrafficanti.

La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in seguito denominata "convenzione sulle sostanze psicotrope")<sup>2</sup> istituisce un sistema di controllo internazionale delle sostanze psicotrope. Essa ha rappresentato una risposta alla diversificazione e all'ampliamento dello spettro delle sostanze da abuso e ha introdotto controlli su una serie di droghe sintetiche a seconda, da un lato, del loro potenziale di abuso, e, dall'altro, del loro valore terapeutico.

Tutti gli Stati membri dell'UE sono Parti delle convenzioni, mentre l'Unione non lo è.

#### **2.2. La commissione Stupefacenti**

La commissione Stupefacenti è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nelle due convenzioni. È costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'ECOSOC. Nel marzo 2024, 13 Stati membri dell'UE saranno membri della commissione Stupefacenti con diritto di voto<sup>3</sup>. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti.

#### **2.3. L'atto previsto della commissione Stupefacenti**

La commissione Stupefacenti aggiorna periodicamente l'elenco delle sostanze che figurano nelle tabelle delle convenzioni sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che si avvale del parere del suo comitato di esperti sulla tossicodipendenza.

---

<sup>1</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 978, n. 14152.

<sup>2</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1019, n. 14956.

<sup>3</sup> Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Il 15 novembre l'OMS ha raccomandato al segretario generale delle Nazioni Unite<sup>4</sup> di aggiungere alle tabelle delle convenzioni cinque sostanze che sono state oggetto di un esame accurato da parte del comitato di esperti sulla tossicodipendenza.

In occasione della sessantasettesima sessione, che si terrà a Vienna dal 14 al 22 marzo 2024, la commissione Stupefacenti sarà chiamata ad adottare decisioni in merito all'inclusione di tali sostanze nelle tabelle delle convenzioni.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Le modifiche delle tabelle delle convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti per tutti gli Stati membri. L'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (in seguito denominata "decisione quadro")<sup>5</sup> stabilisce che, ai fini della decisione quadro, per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla convenzione sugli stupefacenti o dalla convenzione sulle sostanze psicotrope, nonché le sostanze elencate nell'allegato della decisione quadro stessa. La decisione quadro si applica pertanto alle sostanze elencate nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali convenzioni incide direttamente su norme comuni dell'UE e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò vale a prescindere dal fatto che la sostanza interessata sia sottoposta a controllo a livello dell'Unione<sup>6</sup>.

In occasione della sua quarantaseiesima riunione il comitato di esperti sulla tossicodipendenza ha accuratamente esaminato sei sostanze, ossia due benzodiazepine (bromazepam e flubromazepam), un nuovo oppioide sintetico (butonitazene), due catinoni/stimolanti (3-clorometcatinone (3-CMC) e dipentilone) e una sostanza di tipo dissociativo (2-fluorodescloroketamina (2-FDCK)).

Tutte e sei le sostanze sono sottoposte a monitoraggio da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Una di queste è già soggetta a misure di controllo a livello dell'Unione: si tratta del 3-CMC, aggiunto all'elenco degli stupefacenti della decisione quadro nel 2022. Due di queste sostanze, il butonitazene e la 2-FDCK, sono oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Il comitato di esperti sulla tossicodipendenza ha deciso di raccomandare l'inclusione nelle tabelle di cinque di queste sostanze: bromazepam, butonitazene, 3-CMC, dipentilone e 2-FDCK.

Nella proposta relativa alla posizione dell'Unione la Commissione propone di far proprie le raccomandazioni dell'OMS volte ad attuare controlli sulle cinque sostanze summenzionate, in quanto tali raccomandazioni sono in linea con lo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive, la loro aggiunta alle tabelle delle convenzioni è supportata anche dalle informazioni disponibili nella banca dati europea sulle nuove droghe dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

---

<sup>4</sup> <https://www.who.int/groups/who-expert-committee-on-drug-dependence/46th-ecdd-documents>

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12).

<sup>6</sup> Si veda l'allegato della decisione quadro.

È necessario che il Consiglio stabilisca la posizione che l'Unione deve adottare in occasione della riunione della commissione Stupefacenti al momento di decidere in merito all'inclusione di sostanze nelle tabelle. Tale posizione, considerati i limiti che caratterizzano lo status di osservatore di cui gode l'Unione, dovrebbe essere espressa dagli Stati membri che saranno membri della commissione Stupefacenti nel marzo 2024, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione nell'ambito della commissione Stupefacenti. L'Unione non è Parte delle convenzioni, ma ha competenza esclusiva in questo settore.

A tal fine, la Commissione propone una posizione dell'Unione che dovrà essere espressa dagli Stati membri che saranno membri della commissione Stupefacenti nel marzo 2024, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope. In passato, l'adozione di queste posizioni dell'Unione da parte del Consiglio ha consentito all'UE di esprimersi con un'unica voce alle precedenti riunioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle a livello internazionale, poiché gli Stati membri partecipanti alla commissione Stupefacenti hanno votato a favore di tale inclusione in linea con la posizione dell'Unione adottata<sup>7</sup>.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o Parte dell'accordo<sup>8</sup>.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>9</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

La commissione Stupefacenti è "un organo istituito da un accordo" ai sensi del richiamato articolo, in quanto organismo istituito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) a cui sono affidati compiti specifici nell'ambito della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.

Le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze sono "atti che hanno effetti giuridici" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Secondo la convenzione sugli stupefacenti e la convenzione sulle sostanze psicotrope, le decisioni della commissione Stupefacenti sono vincolanti. Se una Parte presenta all'ECOSOC una decisione della

---

<sup>7</sup> Con un'unica eccezione deferita alla Corte di giustizia.

<sup>8</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

commissione Stupefacenti per esame entro il termine applicabile<sup>10</sup>, le decisioni dell'ECOSOC sulla questione sono definitive. Le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze hanno effetti giuridici anche nell'ordinamento giuridico dell'UE in virtù del diritto dell'Unione, poiché sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'UE, segnatamente sulla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio. Le modifiche delle tabelle delle convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione di tale strumento giuridico dell'UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il traffico illecito di stupefacenti.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, che individua nel traffico illecito di stupefacenti una sfera di criminalità di particolare dimensione transnazionale e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in questo settore.

## **4.3. Geometria variabile**

La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, quale applicabile fino al 21 novembre 2018, secondo il cui articolo 1 per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla convenzione sugli stupefacenti o dalla convenzione sulle sostanze psicotrope. Poiché le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze incidono su norme comuni in materia di traffico illecito di stupefacenti che sono vincolanti per la Danimarca, tale Stato membro partecipa all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.

L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro e partecipa pertanto all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.

## **4.4. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta è l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

---

<sup>10</sup> Articolo 3, paragrafo 7, della convenzione sugli stupefacenti; articolo 2, paragrafo 7, della convenzione sulle sostanze psicotrope.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 (in seguito denominata "convenzione sugli stupefacenti")<sup>11</sup>, è entrata in vigore l'8 agosto 1975.
- (2) A norma dell'articolo 3 della convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.
- (3) La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in seguito denominata "convenzione sulle sostanze psicotrope")<sup>12</sup> è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
- (4) A norma dell'articolo 2 della convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
- (5) Le modifiche delle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio<sup>13</sup> si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle allegate alle convenzioni in questione incide direttamente su norme comuni dell'Unione e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>11</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 978, n. 14152.

<sup>12</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1019, n. 14956.

<sup>13</sup> Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

- (6) La commissione Stupefacenti, alla sessantasettesima sessione prevista dal 14 al 22 marzo 2024 a Vienna, dovrà decidere sull'aggiunta di cinque nuove sostanze alle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (7) L'Unione non è Parte né della convenzione sugli stupefacenti né della convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui, nel marzo 2024, siederanno 13 Stati membri con diritto di voto<sup>14</sup>. È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione relativamente all'inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali convenzioni, poiché le decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze alle rispettive tabelle rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione.
- (8) L'OMS ha raccomandato di aggiungere una nuova sostanza alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti, tre nuove sostanze alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope e una nuova sostanza alla tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope<sup>15</sup>.
- (9) Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza, e di cui l'OMS raccomanda l'inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>.
- (10) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il bromazolam (nome IUPAC: 8-bromo-1-metil-6-fenil-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]benzodiazepina) è una benzodiazepina con una potenza relativamente alta. Il bromazolam era stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza nel corso della sua quarantacinquesima riunione ed era stato sottoposto a sorveglianza. Il bromazolam non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il bromazolam sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il bromazolam sia incluso nella tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (11) Il bromazolam è stato individuato in 19 Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. Il bromazolam è oggetto di monitoraggio da parte dell'EMCDDA. Uno Stato membro ha segnalato un caso di intossicazione acuta nel quale è stata confermata l'esposizione al bromazolam. Uno Stato membro ha segnalato un altro caso di intossicazione acuta nel quale si sospetta l'esposizione al bromazolam. Cinque Stati membri hanno segnalato in tutto 15 casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione al bromazolam.
- (12) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del bromazolam alla tabella IV della convenzione sulle sostanze psicotrope.

---

<sup>14</sup> Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ungheria.

<sup>15</sup> <https://www.who.int/groups/who-expert-committee-on-drug-dependence/46th-ecdd-documents>

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

- (13) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il butonitazene (nome IUPAC: 2-[(4-butossifenil)metil]-*N,N*-dietyl-5-nitro-1*H*-benzimidazol-1-etanammina) è un oppioide sintetico derivato dal benzimidazolo ("nitazene") con struttura chimica e azione farmacologica simili a quelle degli stupefacenti di cui alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti. Il butonitazene non è stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza. Il butonitazene non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il butonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il butonitazene sia incluso nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
- (14) Il butonitazene è stato individuato in sette Stati membri ed è controllato in almeno tre Stati membri. Il butonitazene è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'EMCDDA. Uno Stato membro ha segnalato un caso di decesso nel quale è stata confermata l'esposizione al butonitazene.
- (15) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del butonitazene alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
- (16) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il 3-clorometcatinone (3-CMC; nome IUPAC: 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one) è uno stimolante sintetico della famiglia dei catinoni. Il 3-CMC è un analogo dello stupefacente metcatinone, oggetto di controllo ai sensi della tabella I della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il 3-CMC non è attualmente oggetto di controllo internazionale, ma il suo isomero 4-CMC è stato posto sotto controllo internazionale nel 2020. Il 3-CMC non è stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza. Il 3-CMC non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il 3-CMC sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il 3-CMC sia incluso nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (17) I rischi del 3-CMC sono stati valutati dal comitato scientifico dell'EMCDDA e la direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione<sup>17</sup> lo ha già incluso nella definizione di "stupefacente" ai sensi della decisione quadro 2004/757/GAI. Il 3-CMC è oggetto di monitoraggio da parte dell'EMCDDA. Al momento della valutazione del rischio, nel novembre 2021, il 3-CMC era stato individuato in 23 Stati membri. Due Stati membri avevano segnalato in tutto 10 casi di decesso nei quali era stata confermata l'esposizione al 3-CMC, mentre uno Stato membro aveva segnalato un caso di intossicazione acuta nel quale era stata confermata l'esposizione a tale sostanza.
- (18) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del 3-CMC alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

---

<sup>17</sup> Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 148).

- (19) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, il dipentilone (nome IUPAC: 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dimetilammino)pentan-1-one) è uno stimolante sintetico della famiglia dei catinoni. Ha una struttura chimica e un'azione farmacologia simili a quelle di altri catinoni sintetici inclusi nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il dipentilone non è stato precedentemente esaminato dal comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza. Il dipentilone non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che il dipentilone sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. Non è stato segnalato alcun uso medico approvato. L'OMS raccomanda pertanto che il dipentilone sia incluso nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (20) Il dipentilone è stato individuato in 16 Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. Il dipentilone è oggetto di monitoraggio da parte dell'EMCDDA.
- (21) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del dipentilone alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (22) Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, la 2-fluorodescloroketamina (2-FDCK; nome IUPAC: 2-(2-fluorofenil)-2-metilammino-cicloesano) è un'arilcicloesilammina chimicamente correlata alla ketamina, un anestetico dissociativo. La 2-FDCK non è stata precedentemente esaminata dal comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza. La 2-FDCK non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che la 2-FDCK sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la 2-FDCK sia inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (23) La 2-FDCK è stata individuata in 22 Stati membri ed è controllata in almeno cinque Stati membri. La 2-FDCK è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'EMCDDA. Due Stati membri hanno segnalato due casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione alla 2-FDCK. Tre Stati membri hanno segnalato in tutto 11 casi di intossicazione acuta nei quali è stata confermata l'esposizione alla 2-FDCK. Uno Stato membro ha segnalato un altro caso di intossicazione acuta nel quale si sospetta l'esposizione alla 2-FDCK.
- (24) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della 2-FDCK alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (25) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni sull'inclusione delle cinque sostanze saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI.
- (26) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti.
- (27) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (28) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantasettesima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 22 marzo 2024, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1 nell'interesse dell'Unione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*